

ALLEGATO III

PROCEDURA DI VERIFICA

Nell'effettuare i controlli di sorveglianza del mercato, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, le autorità degli Stati membri attuano la seguente procedura di verifica per le specifiche di cui all'allegato I.

1. Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova un singolo televisore.
2. Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni di cui all'allegato I, se:
 - a) il risultato riguardante il consumo di energia in modo acceso non supera di oltre il 7 % il valore limite applicabile di cui all'allegato I, punti 1 e 2, della parte 1; e
 - b) i risultati riguardanti il consumo di energia in modo spento/stand-by non superano di oltre 0,10 Watt i valori limite applicabili di cui all'allegato I, punto 1, lettere a) e b), e punto 2, lettere a) e b), della parte 2; e
 - c) il risultato riguardante la percentuale di luminanza di picco di cui all'allegato I, parte 3, non è inferiore a 60 %.
3. Se i risultati di cui al punto 2, lettera a), b) o c), non vengono raggiunti, occorre testare tre ulteriori unità dello stesso modello.
4. Dopo aver sottoposto a test tre ulteriori unità dello stesso modello, questo viene considerato conforme alle specifiche di cui all'allegato I se:
 - a) la media dei risultati riguardanti il consumo di energia in modo acceso delle tre unità non supera di oltre il 7 % il valore limite applicabile di cui all'allegato I, punti 1 e 2, della parte 1; e
 - b) la media dei risultati riguardanti il consumo di energia in modo spento/stand-by, ove applicabile, delle tre unità non supera di oltre 0,10 Watt i valori limite applicabili di cui all'allegato I, punto 1, lettere a) e b), e punto 2, lettere a) e b), della parte 2; e
 - c) la media dei risultati riguardanti la percentuale di luminanza di picco delle tre unità di cui all'allegato I, parte 3, non è inferiore al 60 %.
5. Se i risultati di cui al punto 4, lettere a), b) e c), non vengono raggiunti, il modello è da ritenersi non conforme alle specifiche.
6. Ai fini della verifica della conformità alle specifiche, le autorità degli Stati membri usano la procedura di cui all'allegato II e procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto delle metodologie più avanzate e generalmente accettate, compresi i metodi stabiliti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

